Organo consultivo autonomo composto dai rappresentanti delle collettività regionali e locali dei Paesi membri dell'Unione europea.

Previsto e creato nella parte quinta ("Disposizioni istituzionali"), capo quattro ("Comitato delle Regioni e degli enti locali") agli artt. 198A, 198B e 198C del Trattato sull'Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 Febbraio 1992.
L'art. 198B del Trattato di Maastricht stabilisce che il Comitato delle Regioni ha il potere di autoregolamentazione.
Il regolamento interno all'art.1 indica quali organi del Comitato:

- Il Presidente;
- l'Ufficio di Presidenza;
- l'Assemblea Plenaria;
- le Commissioni.

Il Comitato è retto da un Segretario Generale.
IL PRESIDENTE rappresenta il Comitato, convoca l'Ufficio di Presidenza e l'Assemblea stabilisce l'ordine del giorno di ambedue e ne dirige i lavori.
L'attuale Presidente del Comitato è Peter Straub, Presidente del Consiglio del lander del Baden Wuttemberg che è successo all' inglese Albert Bore attualmente primo Vice Presidente. Il primo Presidente eletto nella sessione costitutiva del 9-10 marzo 1994 fu Jacques Blanc,Presidente del Consiglio regionale del Languedoc-Roussillon.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA si compone di "40 membri tra cui il Presidente, il primo Vice-Presidente. Ogni Stato nomina comunque,tra i propri componenti del Bureau un Vice Presidente. La composizione dell'Ufficio di presidenza deve riflettere per quanto possibile l'equilibrio geografico delle Comunità europee" *(art. 19 regolamento interno).*
L'Ufficio di Presidenza definisce il programma politico all'inizio di ogni mandato e ne controlla l'applicazione, prepara organizza e coordina i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, è responsabile di tutte le questioni finanziarie e amministrative e dell'organizzazione interna del Comitato e assume il Segretario Generale nonché i funzionari e il personale

L'ASSEMBLEA PLENARIA è l'organo collegiale in cui siedono tutti i membri del Comitato. Il meccanismo dei membri supplenti permette che un titolare possa farsi sostituire da un supplente nell'ambito della propria delegazione nazionale.L'Assemblea, dopo la fase istruttoria svolta dalle commissioni, adotta i pareri ex art. 198C. Quest'organo propone inoltre il bilancio del Comitato. L'Assemblea vota a maggioranza dei presenti, salvo controllo del numero legale e vota a maggioranza qualificata nei casi espressamente previsti dal regolamento. L'Assemblea vota solitamente a scrutinio palese. Il numero legale è composto dalla metà più uno dei membri che la compongono e, qualora non venga raggiunto, la votazione è rinviata alla seduta successiva, nel corso della quale l'Assemblea può validamente deliberare a prescindere dal numero dei presenti. I lavori dell'Assemblea sono pubblici a meno che non si disponga diversamente. Spetta all'Assemblea plenaria istituire le commissioni.

Poteri

Secondo quanto stabiliva il trattato di Maastricht il Comitato delle Regioni deve essere consultato obbligatoriamente dalla Commissione e può essere consultato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio nelle seguenti materie:

- Coesione economico sociale
- Reti transeuropee
- Sanità pubblica
- Istruzione e cultura14.42 30/07/2004

All'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (1999) vengono aggiunti 5 nuovi settori di consultazione obbligatoria

- Coesione economico sociale
- Politica sociale
- Ambiente
- Formazione professionale
- Trasporti

Il Comitato delle Regioni ha il potere inoltre, quando lo ritiene opportuno perché stima che siano in gioco interessi regionali e locali emettere un parere in merito e può inoltre emettere pareri di iniziativa e di prospettiva su argomenti che ritiene utili per le sue competenze.

Il Protocollo sull'attuazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato che stabilisce una Costituzione per l'Europa (giugno 2004) conferisce al Comitato delle Regioni la facoltà di ricorrere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per violazione del principio di sussidiarietà da parte di un atto legislativo europeo concernente le materie per cui il Comitato deve essere consultato obbligatoriamente (art. 7 del Protocollo).

Componenti

I componenti del Comitato sono: 317 membri titolari e 317 supplenti. Inizialmente erano 222 sia per i titolari che per i supplenti, l'incremento è dovuto ai nuovi 10 Paesi entrati il 1 maggio 2004.

I componenti, titolari e supplenti, sono così ripartiti:

PAESE	**TITOLARI**	**SUPPLENTI**
Austria	12	12
Belgio	12	12
Danimarca	9	9
Finlandia	9	9
Francia	24	24
Germania	24	24
Grecia	12	12
Irlanda	9	9
Italia	24	24

Lussemburgo	6	6
Paesi Bassi	12	12
Portogallo	12	12
Regno Unito	24	24
Spagna	21	21
Svezia	12	12
Cipro	6	6
Rep. Ceca	12	12
Estonia	7	7
Lettonia	7	7
Lituania	9	9
Malta	5	5
Polonia	21	21
Slovacchia	9	9
Ungheria	12	12
Rep. Slovena	9	9

Ogni membro è affiancato da un supplente.
I membri, titolari e supplenti, vengono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, dal Consiglio dell'Unione Europea. Il loro mandato, è di 4 anni ed è rinnovabile.
Per quanto riguarda l'Italia il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 gennaio 2002 ("Nuove modalità per la determinazione della ripartizione del numero dei Membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali") stabilisce i criteri di ripartizione dei seggi spettanti al nostro Paese così suddivisi:

- **Titolari** - Si prevede che membri effettivi del Comitato siano i più alti rappresentanti politici delle diverse collettività territoriali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco) (art. 2.1). Specificamente la ripartizione è stata stabilita secondo le seguenti linee: per i membri effettivi: 14 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano 5 per le province; 5 per i comuni;
- **Supplenti** - 8 per le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; 4 per le province; 12 per i comuni.

Per essere nominati membri del Comitato delle Regioni bisogna essere in possesso di una carica elettiva (Presidente di Regione, Presidente di Provincia, Sindaco o Consigliere regionale, provinciale o comunale) o di un mandato che risponda a una Assemblea elettiva (Assessori).
Un componente decade nel momento stesso in cui perde la carica per la quale è stato nominato. Il compito di proporre alla Presidenza del Consiglio le persone da nominare è stato affidato rispettivamente alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'Unione delle Province Italiane (UPI) e all'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), con l'obbligo previsto di assicurare ""una equilibrata distribuzione della rappresentanza sul territorio nazionale".

Commissioni

LE COMMISSIONI istituzionali sono 6 a cui si aggiunge il Comitato per gli Affari Amministrativi e Finanziari. Esse sono:

- **COTER** Commissione per la politica di coesione e territoriale.
  Presidente: Jean- Claude Van Cauwenberghe
  e primo Vice Presidente: Raffaele Fitto
- **ECOS** Commissione per la politica economica e sociale.
  Presidente: Anders Gustâv
  primo Vice Presidente: Francisco Mesquita Machado
- **DEVE** Commissione per lo sviluppo sostenibile
  Presidente: Olivier Bertrand
  primo Vice Presidente: Wim van Gelder
- **EDUC** Commissione per la cultura e l'educazione
  Presidente: Annette McNamara
  primo Vice Presidente: Henning Jensen
- **CONST** Commissione per gli Affari Costituzionali e la Governance europea
  Presidente: Franz Schausberger
  primo Vice Presidente: Lord Grham Tope
- **RELEX** Commissione per le Relazioni Esterne
  Presidente: Ramon Luis Valcàrcel Siso
  primo Vice Presidente: Christos Paleològos
- **CAAF** così è definito il Comitato per gli Affari Amministrativi e Finanziari
  presieduto da Kaiser Hans